

## **STATUTO FONDAZIONE PISTOIESE PROMUSICA**

### **ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA**

È istituita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, di seguito denominata anche "ente fondatore", una fondazione di diritto privato denominata "Fondazione Pistoiese Promusica", di seguito denominata anche Fondazione.

La Fondazione ha sede in Pistoia, via De' Rossi n. 26.

La Fondazione è una persona giuridica privata, non ha scopo di lucro e, durante la sua vita, non può distribuire a nessuno, né in alcun modo, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque costituiti.

La durata della Fondazione è fissata fino al 31 dicembre 2020, salvo diversa determinazione adottata dagli organi competenti in base alle norme tempo per tempo vigenti.

### **ART. 2 – SCOPI E ATTIVITÀ**

La Fondazione ha lo scopo di perseguire e favorire, direttamente o indirettamente e sotto qualsiasi forma, la promozione e la diffusione della cultura musicale nell'ambito della Regione Toscana, con particolare riferimento al territorio della provincia di Pistoia.

Per il raggiungimento del suddetto scopo, e solo in via indicativa e non tassativa, la Fondazione potrà organizzare, anche in collegamento con altre istituzioni musicali europee e internazionali, concerti (singoli o a cicli stagionali), opere liriche, spettacoli di danza; essa potrà altresì organizzare seminari, convegni, conferenze, attività di istruzione e formazione, erogare borse di studio, curare pubblicazioni e compiere quant'altro idoneo allo scopo.

La Fondazione cura altresì l'organizzazione annuale della stagione di concerti di musica da camera in prosecuzione di quelli realizzati, fino dal 1955, dal canonico Mario Lapini, nei limiti stabiliti dall'atto di accettazione da parte dell'Ente fondatore della donazione modale di cui all'atto pubblico del 9 dicembre 1993, repertorio n. 16453, ai rogiti dr. Raffaele Lenzi, notaio in Montecatini Terme (Pistoia).

La Fondazione cura altresì il riordino, il restauro e la conservazione delle registrazioni dei concerti di cui sopra tenuti nei vari cicli stagionali, nonché la documentazione di quelli che saranno organizzati in futuro.

La Fondazione renderà consultabili al pubblico, con particolare riguardo a studenti, docenti e studiosi, gli archivi, le biblioteche e gli strumenti di documentazione audiovisiva che fossero costituiti nel corso del tempo.

Rientra altresì fra gli scopi complementari della Fondazione, l'organizzazione e lo svolgimento di eventi culturali, anche non musicali, e di ogni altra attività culturale in genere.

### **ART. 3 – ATTIVITÀ STRUMENTALI E ACCESSORIE, E CRITERI GESTIONALI**

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni atto o contratto, utile per il perseguimento dei fini istituzionali;
- b) accettare lasciti e donazioni;
- c) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia coerente con i propri scopi statutari;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere ed a quello degli oggetti di pubblicità.

### **ART. 4 – PATRIMONIO E GESTIONE**

Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dal fondo di dotazione assegnato dall'Ente fondatore.

Il patrimonio può essere incrementato da contributi e donazioni provenienti da soggetti pubblici e privati. Le rendite del patrimonio della Fondazione, gli eventuali proventi, i

contributi e le donazioni non espressamente destinati all'incremento del patrimonio stesso, saranno utilizzati per il conseguimento degli scopi della Fondazione.

Le erogazioni liberali disposte a favore della Fondazione, sia da persone fisiche che da imprese, beneficiano della deducibilità fiscale prevista dalla legge.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione provvede all'adempimento dei propri scopi statutari con:

- a) il fondo di dotazione ed i redditi da esso derivanti;
- b) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- c) i contributi pubblici e privati e le elargizioni;
- d) ogni altro provento comunque derivante dalla gestione;
- e) i contributi annualmente deliberati dall'Ente fondatore, anche sotto forma di anticipi, a copertura del deficit eventualmente risultante dal bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di amministrazione e dal Revisore.

#### **ART. 5 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione redige il Bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario successivo, accompagnato dal programma dell'attività da svolgere nell'esercizio medesimo.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di amministrazione redige il Bilancio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta.

Il Bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Revisore unico, ai fini della predisposizione della relazione di competenza, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Il Bilancio di previsione e il Bilancio di esercizio, unitamente alla relazione del Revisore, sono trasmessi all'Autorità Regionale di Vigilanza entro i termini stabiliti dalla normativa regionale, nonché, per conoscenza, all'Ente fondatore.

Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve di qualsiasi natura, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **ART. 6 – ENTI SOSTENITORI**

La Fondazione può ricevere per specifiche iniziative od attività il sostegno economico o tecnico scientifico o culturale di istituzioni pubbliche o private, di società, nonché di privati cittadini che condividono gli scopi della Fondazione.

I soggetti che intendono sostenere con continuità l'attività della Fondazione vengono iscritti su loro richiesta e previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, in un apposito elenco di "Enti sostenitori".

Il Consiglio determina, d'intesa con l'Ente sostenitore, l'importo del contributo e la sua periodicità, o le modalità di sostegno all'attività della Fondazione.

Gli Enti sostenitori possono chiedere, entro il 30 giugno di ogni anno, la cancellazione dall'elenco, dandone comunicazione scritta alla Fondazione.

L'effetto della cancellazione decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo.

#### **ART. 7 – ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della fondazione:

- il Consiglio di amministrazione
- il Presidente
- il Revisore unico

#### **ART. 8 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di amministrazione è composto da tre a cinque membri secondo quanto stabilito dall'Ente fondatore in sede di nomina; essi restano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza, senza limitazione alcuna.

I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Ente fondatore, che designerà fra essi il Presidente.

Almeno uno dei consiglieri deve essere scelto fra persone dotate di riconosciuta esperienza e competenza nell'ambito musicale.

Ove esistano Enti sostenitori, gli stessi saranno consultati per la scelta del consigliere di cui sopra.

L'ente fondatore stabilisce l'entità dei compensi spettanti ai consiglieri, esclusivamente sotto forma di gettoni di presenza, per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di amministrazione.

#### **ART. 9 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPETENZE**

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quello di contrarre debiti verso banche o fornitori o altri, per importo complessivamente eccedente un decimo del fondo di dotazione.

Il Consiglio di amministrazione compie tutti gli atti necessari o utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione, e delibera, tra l'altro:

- a) la nomina del Vice presidente
- b) la nomina del Segretario della Fondazione anche tra persone esterne al Consiglio di amministrazione;
- c) le modalità di investimento del fondo di dotazione;
- d) l'accettazione di lasciti e donazioni;
- e) la stipula di contratti di lavoro e/o di collaborazione nelle forme consentite dalla legge;
- f) l'impiego del fondo di dotazione per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- g) l'accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative – tributarie a carico dei componenti degli organi e del Segretario della Fondazione medesima, nei limiti consentiti dalla normativa vigente;
- h) le modifiche da apportare allo statuto, da trasmettere all'Autorità di Vigilanza per l'autorizzazione di legge, e per conoscenza all'Ente fondatore.
- i) lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio secondo quanto previsto all'art.15.

Il Consiglio approva, nei termini stabiliti dall'art. 5, il bilancio preventivo ed il programma delle attività dell'esercizio successivo, nonché il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, accompagnato da una relazione sull'attività svolta.

Nella predisposizione dei programmi di attività e nella loro attuazione, la Fondazione può avvalersi di esperti o del Comitato di cui al successivo art. 11, qualora nominato.

#### **ART. 10 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ADUNANZE E DELIBERAZIONI**

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno.

Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Revisore Unico o, rispettivamente, di almeno tre o due consiglieri a seconda che il consiglio sia composto di cinque membri o di un numero inferiore a cinque.

La convocazione è effettuata con lettera raccomandata, o con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita almeno sei giorni prima dell'adunanza, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma, fax o messaggio e-mail inviati con almeno un giorno di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere, oltre l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della seduta. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.

Per l'approvazione delle modifiche statutarie e per lo scioglimento della Fondazione è necessario il voto favorevole di due terzi dei consiglieri in carica.

I verbali del Consiglio sono redatti da un Segretario, designato anche al di fuori del Consiglio stesso.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario, e trascritti su apposito libro tenuto con le modalità previste per le società per azioni.

#### **ART. 11 – COMITATO DI ESPERTI: NOMINE E COMPETENZE**

Il Consiglio può istituire un Comitato di esperti composto da non più di tre membri con la funzione di esprimere pareri e proposte sulle questioni di cui verrà investito dal Consiglio medesimo, che determinerà anche la durata dell'incarico e l'eventuale compenso. Il Comitato designa tra i propri membri un coordinatore.

#### **ART. 12 – PRESIDENTE**

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, e sovrintende alla sua attività.

Il Presidente è nominato dall'Ente fondatore.

Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni. Nei casi di necessità, ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione informandone il Consiglio nella prima riunione successiva.

Il Presidente può delegare la rappresentanza della Fondazione, per singoli atti o per categorie di atti, a singoli componenti del Consiglio di amministrazione o al Segretario.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono attribuite al Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, al consigliere residuo.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente medesimo.

#### **ART. 13 – REVISORE UNICO**

I bilanci e le scritture contabili della Fondazione sono controllati da un Revisore unico, scelto dall'Ente fondatore, che dovrà essere persona iscritta nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché nel registro dei Revisori contabili.

Il Revisore riferisce in proposito al Consiglio di amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre anni e può essere confermato.

Ad esso spetta un emolumento stabilito dall'Ente fondatore.

L'accettazione della carica da parte del Revisore implica anche l'accettazione dell'emolumento relativo.

Il Revisore è invitato alle adunanze del Consiglio di amministrazione e deve intervenire a quelle in cui sono presentati i bilanci per l'approvazione.

#### **ART. 14 – SEGRETARIO**

Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione sono assistiti da un Segretario, designato dal Consiglio anche al di fuori dei propri membri, che partecipa alle adunanze consiliari redigendone i verbali.

Il Segretario dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio, firma la corrispondenza ordinaria e compie ogni altra incombenza ad esso assegnata. Il Segretario cura gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali della Fondazione e predispose il bilancio di previsione e quello consuntivo; collabora col Presidente per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

Il Consiglio stabilisce l'eventuale compenso da riconoscere al Segretario per l'opera prestata.

#### **ART. 15 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento e liquidazione della Fondazione, qualunque ne sia il motivo o la causa, il patrimonio netto che residua dopo aver soddisfatto i creditori ed ogni altro avente diritto, verrà devoluto ad un beneficiario, indicato dall'Ente fondatore, che non abbia scopo lucrativo, persegua finalità di promozione culturale e sia in grado di proseguirne l'attività; o all'Ente fondatore medesimo per realizzare le stesse finalità della disciolta fondazione.

#### **ART. 16 – CLAUSOLA ARBITRALE**

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, ed esecuzione saranno deferite ad un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, uno per ciascuna ed il terzo, con funzione di presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati. In caso di disaccordo, il Presidente del collegio sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pistoia al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno senza obblighi di rito e secondo equità col solo vincolo del rispetto del contraddittorio.

La sede dell'arbitrato sarà Pistoia.

#### **ART. 17 – CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia.